

COMUNE DI TRIEI

PROVINCIA dell'OGGIASTRA

Ordinanze

N. 29 del 06-11-2013



Prot. 4567 del 06-11-2013

Oggetto: FOCOLAIO DI FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE).

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della A. S. L. n. 4, relativamente alla conferma della febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) nell'allevamento OVINA presente nell'azienda identificata col codice n. 097NU013 ubicata in loc. Riu Pobidda, agro di questo Comune, della quale è rappresentante legale il Sig. Murgia Nicola, nato a Baunei il 03/12/1975, con codice fiscale n. MRGNCL75T03A722Q e residente a Baunei in Via Orientale Sarda;

VISTO IL D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15 / 85 ;

VISTO il D.Lg. 18/08/2003, n. 267;

VISTO il D.Lg 09/07/2003, n. 225;

VISTO il DAIS 16/09/2003, n. 48;

VISTE le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 08/02/1954;

VISTA la Legge 23/01/1968 n. 34;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833;

VISTA la Legge 02/06/1988 n. 218;

VISTO il D.M. 20/07/1989 n. 298;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1774/2008 DEL 3 ottobre 2002 art. 1 comma 3;

VISTA la Legge 09/03/1989 n. 86;

VISTA la Legge 22/02/1994 n. 146;

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lg. 31/03/1998 n. 112;

VISTO il D.Lg. 01 settembre 1998 n.333;

VISTO il D.Lg. 22 maggio 1999 n. 196;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1 maggio 2001 e i relativi allegati;

VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n.1069/2009 e successive modificazioni;

VISTA la Decisione 2003/218/CE del 27/03/2003;

VISTO il D.Lg. 9 luglio 2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti di competenza atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

Con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. il sequestro dell'allevamento;
2. il censimento ufficiale degli animali, con decorrenza per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti, o suscettibili di esserlo;
3. il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
4. il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
5. il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
6. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati dagli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
7. l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
8. la distruzione, l'eliminazione l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
9. l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
10. è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza ;

h) le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.

Chiunque contravvenga all'obbligo d'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto. Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecunaria da € 258,23 a € 1291,14.

COMUNE DI TRIEI Provincia dell'Ogliastra

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo N. Cicalone, Sostituto di avv.
notificante oggi **05/11/13** ... consiglia quanto
precede al Sig. **MURGIA NIOLA** ...
consegnandola nella persona di **MURGIA NIOLA**

U. MURGIA NIOLA

AB. Canna

Il Vice Sindaco
Avv. Mario Cannas

